



Ursula von der Leyen
Presidente della Commissione Europea

Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque
Commissario europeo incaricato per i Servizi Finanziari e
l'Unione dei Risparmi e degli Investimenti

Raffaele Fitto
Vice Presidente della Commissione Europea incaricato

E p.c.
Giorgia Meloni
Presidente del Consiglio dei Ministri

Antonio Tajani
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Matteo Salvini
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Adolfo Urso
Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Marina Elvira Calderone
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 25 novembre 2024

Esclusione da agevolazioni contributive e sovvenzioni degli Intermediari assicurativi compresi nella categoria NACE (Codice Ateco K) e aventi caratteristiche e dimensioni di PMI

1. Le scriventi Associazioni di categoria, rappresentative della quasi totalità del Mercato della distribuzione e intermediazione di prodotti assicurativi in Italia (complessivamente circa 12.000 iscritti, per un volume di premi assicurativi intermediato pari a circa 38 Mld di euro, di cui circa l'80 per cento degli iscritti aventi caratteristiche e dimensioni di fatturato che rientrano nella definizione di Piccola e media impresa - PMI), chiedono di valutare interventi urgenti e mirati a favore del comparto, al fine di rimuovere illogiche e contraddittorie disposizioni normative dell'Unione Europea che impediscono una piena e libera concorrenza, penalizzando ingiustamente le PMI del settore.

Ed infatti, **in applicazione di quanto previsto dalla legislazione dell'UE in tema di aiuti di stato¹**, numerose normative emanate in Italia dalle Istituzioni competenti, al fine di mettere a disposizione risorse finanziarie a diverso titolo (fondo perduto, voucher, ecc.), **escludono esplicitamente o anche, talvolta, implicitamente, tutti gli operatori del settore identificati secondo il Codice Ateco K "Attività**

¹ Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»

finanziarie e assicurative”², anche quelli che – per dimensioni e caratteristiche – rientrano nella definizione di PMI secondo il diritto dell’UE³.

Ad esempio, nei recenti Programmi Regionali di Piemonte e Lombardia, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027⁴ oppure nelle agevolazioni cc. dd. “Decontribuzione Sud”⁵ e “Decontribuzione Under 36”, volte a favorire l’assunzione soprattutto dei giovani, si escludono, dal novero delle imprese potenzialmente interessate, tutte quelle appartenenti al Codice Ateco K - “Attività finanziarie e assicurative”, **anche quelle che – come già sottolineato, per dimensioni e caratteristiche – rientrano nella definizione comunitaria di PMI.**

Anzi, nel caso da ultimo citato, l’INPS, Ente pubblico competente per materia, sta procedendo addirittura a contestare - a PMI che esercitano l’attività finanziaria e/o assicurativa e, per questo, rientranti nel Codice Ateco “K” - la fruizione di contributi percepiti nella convinzione di essere legittime destinatarie di tali misure di sostegno, in quanto soggetti aventi le caratteristiche oggettive e soggettive di PMI, con conseguente richiesta di restituzione delle somme e, in aggiunta, anche degli interessi legali!

E’ intuitiva l’entità del pregiudizio a carico degli Intermediari assicurativi che, confidando in una misura concreta di sostegno all’occupazione, funzionale alla necessità di far fronte a maggiori oneri organizzativi derivanti dalla normativa di settore, si trovano ora a decidere se dare seguito alla richiesta di restituzione del beneficio contributivo ovvero a promuovere ricorsi giudiziari a difesa del proprio operato impegnando risorse economiche destinate con ogni probabilità ad accrescere la competitività dell’Azienda.

2. L’esclusione o, nei casi più gravi, la richiesta di restituzione di quanto percepito, è sempre motivata sulla base del quadro normativo vigente di derivazione europea.

Ad esempio, l’agevolazione “Decontribuzione Sud” sopra citata è riconducibile a quanto stabilito dalla Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020. Con tale atto, la Commissione Europea ha delineato il quadro temporaneo per le misure di “aiuto di Stato” (adottate ai sensi dell’art. 107 TFUE) a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19 (cd. “*Temporary Framework COVID-19*”), precisando - al punto 20 bis - che “*gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione*”. Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata anche nella successiva Comunicazione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022, che ha fissato il quadro per gli aiuti di stato a seguito dell’inizio del conflitto in Ucraina - cd. “*Temporary Crisis Framework*”.

Inoltre, con la Decisione C (2021) 6827, con la quale la Commissione Europea ha approvato “*aiuti di Stato*” previsti dalla legislazione italiana e la successiva Decisione C (2023) 4061 della stessa Commissione, nell’autorizzare misure di sostegno nazionali, ribadisce che: “*the Italian authorities confirm that only undertakings that are affected by the current crisis are eligible to receive aid. However, credit institutions or other financial institutions⁶, as well as the domestic work and public sectors, are excluded as eligible final beneficiaries*”. Al punto “*2.6 Sectoral and regional scope of the measure*” della Decisione da ultimo citata, poi, si torna sull’argomento

² Che deriva, come noto, dalla classificazione europea NACE e che, a seguito del Regolamento (UE) 2023/137, diventerà sezione “L” a partire dal 2025.

³ Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

⁴ Programmi volti a permettere a cittadini, imprese, organizzazioni di ricerca e Autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione attraverso forme di contribuzione a fondo perduto. Cfr. Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

⁵ Introdotta dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 27 per favorire l’occupazione, soprattutto dei giovani, in aree svantaggiate.

⁶ Tra i quali, appunto, rientrano anche gli operatori del settore assicurativo.

sottolineando che "*the measure is open to all sectors except the financial, domestic work and public sectors. It applies to the whole territory of Italy*".

È del tutto evidente che l'esclusione *tout court* dei servizi assicurativi da qualsivoglia forma di beneficio – **senza distinguere, in tale ambito, tra operatori e operatori in funzione della relativa dimensione** – non tiene conto della pluralità e disomogeneità dei soggetti riferibili a tale settore come, ad esempio, tutti gli Intermediari assicurativi che svolgono attività di consulenza a supporto e a servizio della clientela.

In altre parole, ricomprendere nella ampia classificazione di attività assicurativa anche realtà imprenditoriali non equivalenti tra loro per organizzazione e capacità finanziaria, rappresenta *di per sé* una forzatura, finendo per assimilare alle imprese di assicurazioni anche le micro, piccole e medie realtà imprenditoriali che svolgono attività di agenzia o brokeraggio assicurativo e che, certamente, non dispongono delle medesime risorse finanziarie delle imprese citate.

Al contrario, la gran parte degli Intermediari assicurativi operanti in Italia sono riconducibili e assimilabili ai parametri delle PMI. Tuttavia, in virtù di questa irragionevole equiparazione a banche e compagnie di assicurazione, tali soggetti non possono beneficiare delle sovvenzioni e di altre analoghe misure classificabili come aiuto di stato e tutto ciò, a differenza di altre PMI che però afferiscono ad altri settori economici, sulla base della ripartizione eterogenea e nell'alveo della macrocategoria di cui alla lettera "K".

Peraltro - volendo citare le normative regionali ricordate in precedenza che intendono supportare, attraverso Fondi dell'UE, la digitalizzazione delle imprese al fine di promuovere l'obiettivo sempre più vitale della crescita competitiva e lo sviluppo del mercato delle PMI attraverso la realizzazione di progetti di digitalizzazione - l'esclusione di queste ultime, facendo riferimento solamente alla tipologia di attività da esse esercitata, appare del tutto illogica e non rispondente alle finalità che la normativa si prefigge.

Nell'attuale contesto, infatti, tale impostazione appare tanto più irragionevole perché contrasta lo sforzo del Legislatore europeo di supportare, con misure concrete, il mercato della transizione digitale e la trasformazione di nuovi modelli di business. Peraltro, proprio l'Unione Europea intende promuovere in modo massimo la digitalizzazione e l'informatizzazione dei servizi assicurativi attraverso normative che possano rendere l'attività e il servizio reso alla clientela sempre più efficiente, innovativo e sostenibile⁷.

Per tali ragioni, riteniamo urgente una riflessione sul criterio di ammissibilità sin qui adottato, prevedendo, invece, un approccio modulare che tenga conto delle minori potenzialità economiche di alcuni operatori, componendo in tal modo quella stortura interpretativa che risulta fondata esclusivamente sulla tipologia di attività esercitata, al fine di consentire alla Categoria degli Intermediari assicurativi qualificabili come PMI, di accedere senza impedimenti alle misure di sostegno economico di volta in volta individuate.

Auspichiamo che la Commissione Europea possa promuovere interventi chiarificatori sul punto, soprattutto in considerazione dell'attenzione riservata alle PMI nelle *Political Guidelines* che la Presidente von der Leyen ha illustrato per il quinquennio 2024-2029, avendo in mente una futura legislazione semplificata e strutturata con attenzione alle piccole imprese, attuabile attraverso "a new SME and competitiveness check".

⁷ Al riguardo si consideri il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica il Regolamento (CE) n. 300/2008, i Regolamenti (UE) nn. 167/2013, 168/2013, 2018/858, 2018/1139 e 2019/2144 e le Direttive (UE) nn. 2014/90/UE, 2016/797 e 2020/1828.



Ringraziando dell'attenzione che vorrete riservare alla problematica ci rendiamo sin da ora disponibili ad un confronto.

Con i più cordiali saluti,

Per ACB

Per AIBA

Per SNA

Il Presidente

Il Presidente

Il Presidente